

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

---

(N. 913-A)

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE TAVIANI)

Comunicata alla Presidenza il 10 dicembre 1984

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale sulla juta  
e sui prodotti di juta, adottato a Ginevra il 1° ottobre 1982

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro delle Finanze

col Ministro del Tesoro

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

e col Ministro del Commercio con l'Estero

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 AGOSTO 1984

---

ONOREVOLI SENATORI. — Il 9 gennaio 1984 si è riunita a Dacca la Conferenza dei Paesi firmatari del 1° Accordo sulla juta (Ginevra, 1° ottobre 1982).

La Conferenza ha deciso: l'entrata in vigore dell'Accordo a titolo provvisorio e nella sua totalità a partire dal 9 gennaio 1984; l'entrata in vigore in via definitiva, allorchè sarà raggiunto il *quorum* di adesioni previsto dall'accordo stesso.

Dell'Accordo fanno parte oltre i maggiori Paesi produttori (Bangladesh, India, Thailandia e Nepal), 19 paesi importatori fra i quali la Comunità europea e i suoi membri, gli Stati Uniti, il Canada, la Cina e il Giappone.

L'obiettivo precipuo è di rafforzare le condizioni strutturali e l'ampiezza del mercato del prodotto e di aumentare la competitività della juta rispetto ai prodotti sintetici e succedanei, migliorandone la qualità e la quantità per soddisfare le esigenze della domanda e dell'offerta sul piano mondiale. A ciò si tenderà attraverso l'attuazione di progetti di ricerca e sviluppo, promozione del mercato, riduzione dei costi, confronto e divulgazione dei dati.

L'elemento basilare dell'accordo consiste nell'istituzione di una Organizzazione inter-

nazionale della juta (con sede a Dacca), governata da un Consiglio internazionale della juta, affiancata da un Comitato progetti, organi che sono incaricati di proporre e approvare i vari progetti e di reperire i fondi per il loro finanziamento.

Hanno già ratificato l'Accordo: Danimarca, Irlanda, Norvegia, Svezia, Thailandia, Turchia e Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord.

Lo hanno approvato: Bangladesh, Canada, Cina, India, Giappone, Nepal, Australia e Pakistan.

Hanno accettato l'applicazione provvisoria: Belgio, Egitto, Comunità Europea, Finlandia, Francia, Repubblica della Germania Federale, Grecia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Stati Uniti d'America.

La Commissione raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge, al cui testo è stato accolto un emendamento suggerito dalla Commissione bilancio al fine di tener conto del diverso esercizio finanziario sul quale andrà a gravare lo stanziamento di cui all'articolo 3 del provvedimento.

TAVIANI, *relatore*

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CASTIGLIONE)

4 dicembre 1984

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole, a condizione che il primo comma dell'articolo 3 sia riformulato nel seguente modo: « All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in annue lire 25 milioni, si provvede per il 1984 mediante riduzione dello stanziamen-

to iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento preordinato per " Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali "; per il triennio 1985-87 mediante riduzione dell'apposito stanziamento, iscritto ai fini del bilancio triennale 1985-87 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985.

**DISEGNO DI LEGGE**

## TESTO DEL GOVERNO

## Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo internazionale sulla juta e sui prodotti di juta, adottato a Ginevra il 1° ottobre 1982.

## Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 40 dell'Accordo stesso.

## Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in annue lire 25.000.000 per il triennio 1984-86, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento preordinato per « Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

**DISEGNO DI LEGGE**

## TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## Art. 1.

*Identico.*

## Art. 2.

*Identico.*

## Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in annue lire 25 milioni, si provvede per il 1984 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento preordinato per « Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali »; per il triennio 1985-87 mediante riduzione dell'apposito stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1985-87 al capitolo 6856 dello stato di previsione del ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985.

*Identico.*

## Art. 4.

*Identico.*